



Città di Milazzo

4° Settore "Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici"

ORDINANZA SINDACALE n. PS del 31/05/2017

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo dal 01 Giugno al 31 Dicembre 2017.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Comune di Milazzo è socio della S.R.R. (società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) "Messina Area Metropolitana" cui la legge regionale assegna, in via esclusiva, la competenza a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento;
- che detta società, dalla data di sua costituzione (07 ottobre 2013) a tutt'oggi, non risulta operativa, in quanto non ha provveduto ad individuare il soggetto gestore del servizio in parola;
- che, pertanto, al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitari, questo ente ha finora provveduto ad assicurare il servizio di igiene urbana sul territorio mediante ordinanze contingibili ed urgenti – precedute da avvisi esplorativi finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici – imposte dalla necessità di derogare al regime della competenze fissate dalla legge in tema di gestione del servizio rifiuti, considerato che, per come detto, al Comune è sottratto, in via ordinaria, il potere di intervenire in merito;
- che con Ordinanze Presidenziali n. 1 e 2-Rif/2017, nelle more dell'attivazione del sistema di gestione ad opera della Società Regolamentazione Rifiuti (S.R.R) "Messina Area Metropolitana" e dell'individuazione dell'operatore economico che gestirà il Servizio di Igiene Urbana del relativo Piano d'Ambito, è stato disposto che il Commissario Straordinario - nominato ex art 14 della Legge regionale n. 9/2010 - provveda ad affidare, con le modalità previste per legge, direttamente e in via temporanea, la gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nei territori comunali afferenti l'ATO di riferimento della SRR, in cui vi siano gestioni del servizio in proroga ovvero affidamenti temporanei e diretti in forza di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed in ogni altra ipotesi di gestione provvisoria;
- che, tuttavia, anche a seguito delle citate Ordinanze Presidenziali, sono proseguite le difficoltà operative che hanno impedito l'esercizio da parte del Commissario Straordinario della S.R.R. "Messina Area Metropolitana", dei poteri di affidamento, anche temporaneo, del servizio di igiene urbana sul territorio;
- che, da ultimo, con nota prot. n. 6202/4° Sett del 21.04.2017, questo ente - in considerazione del profilarsi del termine ultimo fissato per il 31.05.2017 di vigenza dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 22 del 28.02.2016, con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU nel territorio Comunale - ha richiesto al Commissario della S.R.R. "Messina Area Metropolitana" indicazioni operative nelle more dell'affidamento, da parte dello stesso, del servizio di igiene urbana sul territorio;
- che successivamente questo ente, con nota prot. n. 7023/4° Set. del 05.05.2017 indirizzata al predetto Commissario Straordinario, facendo seguito alle interlocuzioni intervenute per le vie brevi, ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa al Piano ARO approvato dal Comune di Mi-

lazzo - alla luce di quanto disposto con l'Ordinanza n. 2 Rif del 2.02.2017 (cfr. art. 4 punto 2) secondo la quale i Piani d'Ambito e i piani ARO giacenti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti presentati da oltre 90 giorni (condizione nella quale si trova il Piano Aro del Comune di Milazzo) sono immediatamente efficaci dalla data di scadenza di detto termine senza provvedimento espresso dal Dipartimento medesimo - ed ha reiterato al Commissario Straordinario la richiesta di procedere all'affidamento del servizio di igiene urbana comunale del territorio comunale;

- che la predetta richiesta non risulta, a tutt'oggi, positivamente riscontrata;
- che conseguentemente - permanendo l'assenza di ogni iniziativa da parte della SRR - gli Uffici del 7° Servizio "Ambiente" hanno provveduto a redigere, in data 16.05.2017, la perizia tecnica - secondo gli indirizzi formulati dall'Amministrazione e in linea con le disponibilità economico finanziarie di cui al PEF 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2017, avente ad oggetto il dimensionamento tecnico ed economico del servizio di igiene urbana, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti per il periodo compreso tra il 01.06.2017 e il 31.12.2017, da porre ad oggetto di apposita indagine esplorativa di mercato ai fini dell'individuazione - nel rispetto dei principi comunitari in materia di affidamento di commesse pubbliche - di un operatore economico cui affidare il servizio, mediante Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 346/4°Sett. del 15.05.2017 è stato approvato l'avviso esplorativo - divulgato a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 16.05.2017 - per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori disponibili a svolgere il servizio in parola;
- con verbale redatto in data 25.05.2017, sono state riportate le risultanze delle operazioni relative all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute da parte di n. 4 operatori economici;
- dal predetto verbale emerge che il maggior ribasso sul prezzo individuato nella perizia tecnica redatta dagli uffici, è stato presentato dall'ATI Progitec & Co.Snc - Super Eco srl;
- la predetta ditta risulta attuale assegnataria del servizio in forza della Ordinanza Sindacale n. 22 del 28.02.2017, ed individuata a seguito di precedente analogo avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 188 del 15 marzo 2017 la quale, nel dar conto delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine alle modalità di declinazione del principio di rotazione, afferma che - nell'ambito di procedure negoziate - la tesi secondo cui una regola di non candidabilità per il gestore uscente, in base al criterio della rotazione, entrerebbe in rotta di collisione con i principi del Trattato (in particolare quello della massima partecipazione), "è controvertibile tutte le volte in cui il vecchio gestore abbia (già) beneficiato di una deroga anticoncorrenziale, aggiudicandosi un appalto al di fuori di una procedura di gara (...). Quando, invece, è ragionevole che il principio di rotazione imponga che la prima deroga, al meccanismo della gara e al pieno espandersi della concorrenza, sia bilanciata da una regola di non immediata (ri)candidabilità.";

RICHIAMATA, altresì, la sentenza del Tar Palermo n. 1916/2016 (confermata dalla citata sentenza del CGA), ove si afferma che:

- il principio di rotazione - previsto dal codice degli appalti per le procedure negoziate (art. 63, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016) , da ultimo ribadito con il c.d. correttivo (d.lgs. n. 56/2017) attraverso la modifica dell'art. 36, con l'inserimento di un espresso richiamo a detto principio - costituisca una sorta di bilanciamento alla possibilità di esperire una procedura negoziata;
- conseguentemente il principio da cui deriva la prescrizione della rotazione "costituisce la garanzia

minima affinché possa essere ritenuta compatibile con le regole di trasparenza e concorrenzialità, che presidiano il settore degli appalti pubblici, una procedura che, in sé, contiene significative deroghe all'ordinario criterio di aggiudicazione degli appalti”;

- “il principio di rotazione si affianca a quello di trasparenza e di parità di trattamento, e non può essere eluso per il rispetto degli altri concorrenti principi” che devono essere seguiti nella procedura d'appalto;

CONSIDERATO che le linee guida n. 4 dell'Anac approvate il 26.10.2016, formulate in relazione agli affidamenti diretti, alle procedure negoziate ed alle indagini di mercato – tipologia alle quali è assimilabile l'iter procedurale attuato dall'ente in via propedeutica e strumentale all'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente avente ad oggetto l'affidamento del servizio rifiuti – interpretano il principio nel senso che con esso “*l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione*”;

DATO ATTO che lo svolgimento del servizio da parte della ditta uscente è stato caratterizzato da numerose criticità, oggetto di formali contestazioni formulate dagli uffici e comportanti anche decurtazioni sul corrispettivo dovuto, con particolare riferimento:

- all'insufficienza dei mezzi impiegati rispetto alle dotazioni previste in perizia ed ai frequenti guasti dei veicoli utilizzati, con conseguente inefficiente esecuzione del servizio;
- alla mancata completa sostituzione del personale assente - spesso in numero consistente - con notevoli riflessi negativi sul livello degli standard qualitativi del servizio reso;
- alla mancata attuazione, in misura rilevante, degli obiettivi di raccolta differenziata così come fissati in perizia (mancata totale attivazione del sistema di raccolta porta a porta nella zona identificata in perizia con il n. 4 e mancato completamento (attivazione in modo solo parziale) nella zona n. 3) con conseguente grave ritardo sul conseguimento dei livelli di raccolta differenziata previsti ed imposti dalla legislazione regionale vigente e con relativo aggravio dei costi sostenuti dall'ente in relazione al maggior quantitativo di rifiuti conferito in discarica;

CONSIDERATO, pertanto, che il rilevante scostamento rispetto all'esecuzione a regola d'arte del servizio reso, da parte della ditta uscente, oltre a non poter giustificare la deroga – ipotizzata in via eccezionale in base alle citate linee guida dall'Anac – al principio di rotazione, non offre adeguate garanzie di affidabilità rispetto alla esecuzione del servizio per il periodo a venire;

DATO ATTO che il costituendo Raggruppamento Temporaneo Imprese (RTI) Mandataria New System Service s.r.l - e Mandanti DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. Unipersonale e Mar Service srl, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale, nonché la capacità tecnico-operativa per lo svolgimento del servizio in oggetto e che in corso di verifica è risultato che :

- che l'Impresa New System Service s.r.l avente c.f. e numero di iscrizione presso il Registro imprese di Trapani 01972700817, risulta inserita nell'elenco delle imprese iscritte nella “White List” della Prefettura di Trapani e risulta in regola con il DURC;
- che l'iscrizione nella “White List” della Prefettura di Caserta per l'Impresa DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. - Unipersonale avente c.f. e numero di iscrizione presso il Registro imprese di Caserta 03458080615, risulta in fase di istruttoria, ancorché completa di tutta la documentazione necessaria e che il DURC risultava regolare con scadenza al 26/05/2017, mentre alla data odierna risulta in verifica (giusta richiesta on-line del 29/05/2017);

- che l'Impresa Mar Service srl, avente c.f. e numero di iscrizione presso il Registro imprese di Catania al n. 04475850873, risulta inserita nell'elenco delle imprese iscritte nella "White List" della Prefettura di Catania, ma alla data odierna il DURC risulta NON REGOLARE (giusta richiesta online del 26/05/2017), nonostante la dichiarazione sostitutiva unica redatta in data 22/05/2017 e allegata all'offerta presentata;

RITENUTO, pertanto, di incaricare del servizio la ditta che ha presentato il terzo miglior ribasso, che, giusta verbale del 25.05.2017, è quello presentato dalla Loveral Srl Società Unipersonale (C.F. e P.IVA 02135460836) con sede in Patti (ME), Via Regina Elena n. 3 (pec loveralsrl@cgn.legalmail.it) – che si avvale, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'Impresa ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito &C SAS (C.F. e P.IVA 04643860721) con sede in Rutigliano (BA), Via Campania n. 20/22 (pec gassi@pec.it);

DATO ATTO che la predetta ditta Loveral Srl Società Unipersonale (C.F. e P.IVA 02135460836), nonché l'impresa ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito &C SAS (C.F. e P.IVA 04643860721), hanno dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale, nonché la capacità tecnico-operativa per lo svolgimento del servizio in oggetto ed in particolare si è verificato che:

- la ditta Loveral Srl Società Unipersonale s.r.l., avente c.f. e numero di iscrizione presso il Registro imprese di Messina 02135460836, risulta inserita nell'elenco delle imprese iscritte nella "White List" della Prefettura di Messina e risulta avere DURC regolare fino al 05/07/2017;
- l'Impresa ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito &C SAS, avente c.f. e numero di iscrizione presso il Registro imprese di Bari al n. 04643860721, risulta inserita nell'elenco delle imprese iscritte nella "White List" della Prefettura di Bari e risulta avere DURC regolare con scadenza 02/06/2017;

DATO ATTO altresì che gli uffici attiveranno tempestivamente tutte le ulteriori verifiche nonché la richiesta di informazione antimafia, non appena acquisiti i dati necessari, tramite la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e che, considerata l'urgenza, l'ente si avvale della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia), di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora siano accertati elementi relativi alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa si procederà alla revoca della presente Ordinanza.

CONSIDERATO che a fronte dell'imminente scadenza dell'Ordinanza n. 22 del 28.02.2016 appare necessario, per le motivazioni innanzi riportate, procedere ad una nuova assegnazione del servizio, a mezzo ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE:

- alla data odierna sono presenti sul territorio comunale cassonetti per la raccolta r.s.u. contenenti rifiuti nella disponibilità dell'ATI Progitex & Co.Snc – Super Eco srl che, a partire dal 1/06/2017, non possono ulteriormente essere gestiti dalla ATI Progitex & Co.Snc – Super Eco srl non avente ulteriore titolo alla gestione del servizio in oggetto;
- la ditta Loveral srl, che ha dichiarato in sede di manifestazione di interesse la disponibilità dei cassonetti necessari all'espletamento del servizio, si è resa disponibile alla sostituzione progressiva dei cassonetti esistenti sul territorio comunale con altri nella propria disponibilità;
- al fine di evitare gravi pericoli all'igiene e alla salute pubblica, in quanto il ritiro dei cassonetti renderebbe impossibile svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti causando una situazione insostenibile dal punto igienico sanitario e la creazione di discariche a cielo aperto con grave disagio per la salute

pubblica e per l'intera cittadinanza , è necessario procedere alla requisizione temporanea di tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale fino al 15/06/2017;

DATO ATTO che l'Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato "Nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente";

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui "...l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell' art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1° febbraio 2017);

CONSIDERATO, stante la mancata operatività della SRR e l'assenza di iniziative dal parte del relativo Commissario Straordinario in ordine all'affidamento del servizio di igiene ambientale sul territorio, che ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente teso a garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico-sociale;

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato esperita dal 4° Settore, 7° Servizio è stata acquisita la disponibilità della società KALAT IMPIANTI s.r.l., con sede in c.da Poggiarelli, Grammichele, ad accettare il conferimento della frazione umido-organica del rifiuto prodotto nel Comune di Milazzo, giusta convenzione già stipulata in data 23.05.2016;

DATO ATTO che il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, avvalendosi della convenzione esistente tra la stessa Società e il Comune di Milazzo, giusta Convenzione del 08.11.2014 ed successive integrazioni;

VISTI gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che rispettivamente prevedono "In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale." e che ... " il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

VISTA la L.R. 08 aprile 2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati", con la quale la Regio-

ne Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

VISTA la "Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013" emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 08 aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii., stabilendo le modalità per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;

VISTA la direttiva generale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 42575 del 28 ottobre 2013 – Attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Ex Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013;

VISTA la Disposizione attuativa n. 69 del 24 settembre 2016 che stabilisce i limiti quantitativi dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/RIF del 31.05.2016 e 6/RIF del 30.06.2016, nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017 e n. 2/RIF del 2.02.2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 11.02.2017 relativa all'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, nella parte inerente i controlli a carico dell'operatore economico contraente il servizio in oggetto;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 31.03.2017 con la quale viene approvato il Piano Finanziario della TARI 2017;

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;

VISTO l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;

Ai sensi degli artt. 50 e 54 D.L.gs n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006;

O R D I N A

1. alla ditta **Loveral Srl Società Unipersonale** (C.F. e P.IVA 02135460836) con sede in Patti (ME), Via Regina Elena n. 3 (pec loveralsrl@cgn.legalmail.it) alle condizioni di cui alla perizia redatta dagli uffici di questo Ente in data 12.05.2017 e all'offerta economica presentata in sede di manifestazione di interesse di cui al verbale del 25.05.2017, con l'applicazione del ribasso del 4,4539%.
 - i. Di provvedere all'esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal 01.06.2017 al 31.12.2017;
 - ii. Di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. presso la discarica autorizzata della Sicula Trasporti srl, sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto della Sicula Trasporti srl, sito in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, nel rispetto delle norme sul conferimento e sulla tracciabilità del ciclo dei rifiuti;
 - iii. Di provvedere al trasporto e conferimento della frazione umido-organica dei rifiuti, raccolta con modalità porta a porta su campione di utenza, presso gli impianti di KALAT IMPIANTI s.r.l., con sede in c.da Poggiarelli, Grammichele, avvalendosi della Convenzione già stipulata in data 23.05.2016 avendo cura di porre in essere tutti gli atti gestionali relativi alla prosecuzione del servizio;
 - iv. Di comunicare a questo Ente giornalmente tramite pec, l'elenco dei dipendenti assenti e delle relative sostituzioni, in attuazione delle misure previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 approvato con deliberazione di G.M. n. 20 del 11.02.2017, con contestuale dichiarazione del responsabile di cantiere che le sostituzioni sono state operate impiegando personale con identica mansione di quello sostituito;
 - v. Di procedere, per quanto in specificato in parte motiva, alla **REQUISIZIONE** di tutti i cassonetti di proprietà o nella disponibilità della ATI PROGITEC Snc – SUPER ECO s.r.l., in atto comunque

presenti sul territorio comunale e collegati funzionalmente al servizio di igiene ambientale, fino al 15/06/2017 o per il minor periodo di tempo necessario per la loro completa sostituzione;

2. Di dare mandato al Dirigente del 4° Settore di provvedere alla determinazione di un equo indennizzo per la requisizione dei cassonetti, come sopra disposta, da porre a carico della Loveral Srl;
3. La presente Ordinanza si intende immediatamente revocata, senza null'altro a pretendere da parte della ditta incaricata del servizio, nel caso di individuazione da parte della S.R.R. o di altro organo eventualmente competente a termini di legge, del soggetto gestore del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;

D I S P O N E

La presente ordinanza deve essere tempestivamente notificata, a mezzo PEC:

- Alla ditta Loveral Srl Società Unipersonale pec loveralsrl@cg.legalmail.it
- all'Impresa ausiliaria Vito Gassi di Carmine Esposito & C SAS pec gassi@pec.it
- Alla ATI Progittec & Co.Snc – Super Eco srl con sede in Castel di Judica Catania via Bivio San Giuseppe n. 4 PEC: progittecsnc@pec.it superecosrl@pecimprese.it
- Alla New System Service s.r.l – nss@mypec.eu
- Alla DHI Di Nardi Holding Industriale S.P.A. Unipersonale dhispa.pec@legalmail.it
- Alla Mar Service srl marservicesrl@pec.it
- Alla Dusty s.r.l. dusty@pec.dusty.it
- Alla Sicula Trasporti srl con sede in Catania via F. Ciccaglione, 26 gestore degli impianti siti in c.da Grotte S. Giorgio e in c.da Coda Volpe nel Comune di Catania, fax 095/504710, PEC: siculatrasportisrl@legalmail.it
- Alla KALAT IMPIANTI srl con sede in c.da Poggiarelli, Grammichele Pec: kalatimpiantisrlunipersonale@pec.it
- All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it ;
- Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it ;
- Alla S.R.R. "Messina Area Metropolitana" Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: srr.ammessina@pec.it;
- Al Sig. Commissario della S.R.R. "Messina Area Metropolitana" Società Consortile S.p.A., Corso Cavour n. 87 Messina, Pec: cs.ragusa@pec.it
- A S.E. il Prefetto di Messina, Piazza Unità d'Italia Messina, Pec: protocollo.prefme@pec.interno.it ;
- Al Sig. Dirigente del 2° Settore Contabilità e Finanze di questo Comune per i provvedimenti di competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato, nonché per gli adempimenti connessi alla prenotazione dell'impegno di spesa Pec: finanzecontributi@pec.comune.milazzo.me.it ;
- al Dirigente del 1° Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza, Pec: diraffarigenerali@pec.comune.milazzo.me.it ;
- al Dirigente del 4° Settore "Ambiente, Lavori Pubblici e Territorio", per quanto di propria competenza, Pec: lavoripubblici@pec.comune.milazzo.me.it;

La stessa verrà inoltre trasmessa:

1. all'ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma;
3. al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Roma;
4. al Sig. Presidente della Regione Siciliana – Palermo;

5. al Distretto di Milazzo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
6. al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo;
7. al Sig. Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
8. al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
9. al Sig. Dirigente la Polizia Locale (3° Settore) per tutti gli atti di specifica competenza scaturenti dall'adozione del presente atto;
10. al Sig. Presidente del Consiglio comunale;
11. all'Ufficio di Segreteria per la raccolta e la pubblicazione nelle forme di legge;
12. Al Sig. Dirigente del 1° Settore per gli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente atto.

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, li 31/05/2017



IL SINDACO
(*Avv. Giovanni Formica*)